



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00119

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2015, presentato, in data 13 febbraio 2015, dal sig. Andrea Cerciello contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e il Comitato Regionale Toscana – F.I.G.C. avverso la decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana (CC.U. 29 gennaio 2015, n. 39), che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice Sportivo FIGC-LND-C.R. Toscana (C.U. 18 dicembre 2014, n. 33), che ha squalificato il sig. Andrea Cerciello fino al 18 giugno 2015 perché *“espulso per doppia ammonizione, alla notifica si poneva faccia a faccia con il D.G. e quindi con un dito alla mano cercava di togliergli il fischiotto dalla bocca”* durante l’incontro della categoria Jun. Reg. del 13 dicembre 2014, Calenzano – Lastrigiana.

Dichiara ammissibile il ricorso e lo respinge nel merito.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 aprile 2015.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma in data 15 aprile 2015.

Il Segretario
F.to Alvio La Face